

Determinazione del
Commissario Straordinario

N. 113 del 22/05/2018

***Oggetto: Nomina Responsabile del trattamento dei dati personali IPA, in ottemperanza
agli obblighi imposti dal G.D.P.R.***

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. Vista l'Ordinanza Sindacale n. 75 del 25 maggio 2017;
2. Vista la nota RA/65627 del 20.10.2017 dell'Onorevole Sindaca di Roma Capitale;
3. Vista l'Ordinanza dell'Onorevole Sindaca di Roma Capitale n. 170 del 30 ottobre 2017;
4. Vista la Determinazione del Commissario Straordinario n.116 del 15 novembre 2017;
5. Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", teso a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali;
6. Richiamato il Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs n. 82/2005, così come modificato dal D.Lgs n. 179/2016, che all'art. 51, rubricato "*Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni*", prevede che "*I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta*";
7. Considerato che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (*General Data Protection Regulation*) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione degli stessi;



8. Che l'art. 28 del suddetto Regolamento ha ridisciplinato la figura del "Responsabile del trattamento dei dati personali" (RTD) e i relativi compiti, prevedendo in particolare che lo stesso:

a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, questi informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento;

d) rispetti le condizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;

e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;

f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;


g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per



dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

9. Preso atto che, inoltre, ai sensi dell'art. 30 sub. 2 del menzionato Regolamento, il Responsabile del Trattamento Dati dovrà predisporre un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare del trattamento e, unitamente a questo, ex art 32, dovrà mettere in atto misure tecniche ed organizzative per garantire la sicurezza del trattamento nonché, ai sensi dell'art. 33, informare il Titolare del trattamento delle violazioni dei dati personali;
10. Atteso che l'RTD, unitamente al Titolare del trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 37 e 38, dovrà designare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), anche detto *Data Protection Officer* (DPO), pubblicare i dati di contratto dello stesso e comunicarli all'Autorità di Controllo;
11. Atteso altresì che il menzionato RTD dovrà coinvolgere il DPO in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati, fornendogli le risorse necessarie per assolvere ai suoi compiti di protezione dei dati e assicurandogli piena autonomia;
12. Preso atto che il menzionato Regolamento europeo 679/2016 diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25/5/2018;
13. Tenuto conto che il Regolamento ha, tra le altre, rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni, soprattutto per le violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento;
14. Rilevata, pertanto, la necessità urgente di ottemperare agli obblighi imposti dall'atto in questione, tra cui quello di individuare apposita figura professionale altamente qualificata cui affidare le attività previste per il trattamento dei dati personali;
15. Atteso che la normativa vigente in materia dispone che il Responsabile del Trattamento dei dati deve essere individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità



forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, compreso il profilo relativo alla sicurezza;

16. Considerato che in IPA la mancanza di una stabile dotazione organica e di personale in posizione apicale non consente di individuare tra il personale in attività presso l'Istituto un Responsabile Trattamento Dati;
17. Ritenuto, pertanto, nelle more di una revisione statutaria ed organizzativa, di affidare l'incarico di cui trattasi al Sub Commissario Straordinario, Dott. Vincenzo Piscitelli, già Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza dell'Istituto, che risulta fornire garanzie sufficienti a mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate nonchè la tutela dei diritti degli interessati e della sicurezza dei loro dati;
18. Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del Regolamento, verranno svolti corsi di formazione ed aggiornamento per istruire tutti coloro che siano autorizzati ad accedere ai dati personali, compreso il Responsabile del Trattamento;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Sulla base delle premesse che qui si intendono completamente integrate:

- a) di affidare, in via provvisoria e, comunque, per tutto il tempo necessario all'individuazione di altra idonea figura, l'incarico di Responsabile del Trattamento dei dati personali per IPA al Dott. Vincenzo Piscitelli, in ottemperanza agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679;
- b) di dare atto che con successivo provvedimento verrà nominato, in ottemperanza agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, il "Data Protection Officer" (DPO).



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del vigente Statuto, la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web dell'Istituto.

Il Commissario Straordinario
Prof. Fabio Serini

